



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

EMAIL

Imperia, 3 Luglio 2017

Protocollo: n.6736/RU

Rif.:

Allegati: / /

Comune di Cervo

comunecervo@cervo.com

Comune di San Bartolomeo al Mare

info@sanbart.it

Comune di Diano Marina

protocollo@comune.dianomarina.it

Comune di Imperia

protocollo@comune.imperia.it

Comune di San Lorenzo al Mare

protocollo@comune.sanlorenzoalmare.im.it

Comune di Santo Stefano al Mare

info@comune.santostefanoalmare.im.it

Comune di Riva Ligure

info@comunedirivaligure.it

Comune di Taggia

info@comune.taggia.im.it

Comune di Sanremo

urp@comunedisanremo.it

Comune di Ospedaletti

segreteria@comune.ospedaletti.im.it

Comune di Bordighera

segreteria@comune.bordighera.it

Comune di Vallecrosia

protocollo@comune.vallecrosia.im.it

Comune di Ventimiglia

comune@ventimiglia.it

Comune di Campososso

info@comunedicamporosso.it

DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
UFFICIO DELLE DOGANE DI IMPERIA
- AREA ASSISTENZA E INFORMAZIONI UTENTI -
18100 Imperia – Cal. Anselmi, 1 – Tel. +39 010 8541/687 (VoIP 172687) – Fax +39 0183 652367 –
e-mail: dogane.imperia.urp@agenziadogane.it – PEC: dogane.imperia@pce.agenziadogane.it

Il Responsabile Area A.I.U. Dott. Vittorio Maccario

e, p.c.:
Al Collegio Provinciale Geometri
Provincia di Imperia
infogeo@geometri.im.it

All'Ordine degli Architetti della
Provincia di Imperia
segreteria@architettiimperiam.it

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Imperia
info@ordineingegneriimperiam.it

OGGETTO: Art. 19 del D.lgs. n. 374 del 08.11.1990 – “*Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale*” – Autorizzazione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane.

Si fa seguito alla nota prot. n. 3112/RU del 22/03/2017 con la quale venivano fornite indicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 374 del 08.11.1990¹, per rappresentare che, nonostante in tale nota fosse espressamente e chiaramente indicato che l'autorizzazione del Direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente **condiziona il rilascio di ogni altra autorizzazione**, alcuni Comuni concedono concessioni demaniali marittime, in particolare a stabilimenti balneari o a spiagge libere attrezzate, anche in carenza della predetta autorizzazione doganale.

A norma del citato art. 19 D.Lgs. 374/90 tutte le altre autorizzazioni devono – *ad substantiam* – contenere espressa menzione del possesso dell'autorizzazione doganale, pena la nullità dell'atto.

¹“È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore dell'Ufficio delle dogane competente per il territorio. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del Direttore dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto”.

Si invitano, pertanto, codeste spettabili Amministrazioni comunali, a verificare le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate per la costruzione di opere in prossimità della linea doganale la presenza dell'autorizzazione ex art 19 D.Lgs. 374/90 e, qualora non sia stata acquisita, a provvedere di conseguenza nel rispetto di quanto indicato nell'ultimo paragrafo della presente.

Per il futuro, in un'ottica di leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, nel caso di richieste di nuove concessioni demaniali marittime, di rinnovi delle medesime, di autorizzazioni alla costruzione di opere o manufatti di ogni genere, permanenti o provvisori, in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale, su demanio marittimo o proprietà privata, si invitano i Comuni a verificare puntualmente e preventivamente il possesso dell'autorizzazione doganale in parola.

In presenza dello Sportello Unico per l'Edilizia (*Legge n.134/2012 di conversione del D.L. n. 83/2012*), lo stesso costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo edilizio (*art. 5 comma 1 bis*), pertanto, in tali ipotesi, l'Ufficio delle Dogane dovrà essere informato con la massima tempestività dal S.U.E., visto il termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di ricezione dell'istanza. Il S.U.E. potrà acquisire l'autorizzazione direttamente dall'autorità doganale o convocare l'Ufficio in conferenza di servizi, nonché notificare all'interessato il provvedimento (*Nota Direzione centrale legislazione e procedure doganali n. 112726 /R.U. del 25/11/2014*).

Si rammenta, infine, che, alla luce della normativa nazionale e comunitaria vigente, deve essere garantita, in qualsiasi momento della giornata e tutto l'anno, la **transitabilità, l'osservabilità e la controllabilità** della linea doganale marittima, pertanto non è consentita la posa in opera di cancelli, cancellate o recinzioni di altro tipo di altezza superiore a cm. 120; tali recinzioni non possono, altresì, essere realizzate senza soluzione di continuità in modo che impediscano, per lunghi tratti, l'accesso alla linea doganale stessa.

Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Maurizio Gallucci
(firmato digitalmente)